

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA 4094/2020 DEL 22 APRILE 2020 RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I BIS SUL RICORSO R.G. N. 16136/2019**

Il sottoscritto Avv. Giovanni Puntarello (C.F. PNTGNN82A28F899K; fax: 091/7781493; pec: [giovannipuntarello@pec.it](mailto:giovannipuntarello@pec.it)), difensore del sig. Giovanni Natalia (C.F. NTLGNN92T02G273T) nato a Palermo (PA) il 2/12/1992 e residente in Palermo alla Via Altofonte 96/e, in base all'autorizzazione resa dal Tar del Lazio – Roma, sez. I bis con ordinanza n. 4094/2020 del 22 aprile 2020

#### **AVVISA CHE**

Il ricorso promosso contro il Ministero della Difesa e c.ti, successivamente notificato ai soggetti controinteressati, sig.ri Crescente Pietro, Giordano Gerardo e Merola Matteo - i cui nominativi sono stati trasmessi dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di apposita istanza di accesso alle generalità dei controinteressati - ha ad oggetto l'annullamento del giudizio medico legale di non idoneità del candidato Giovanni Natalia emesso dalla Commissione medica del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato in G.U. n. 23 del 22 marzo 2019.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati impugnati i seguenti atti:

- il provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 376685/2 - 11 del 25 ottobre 2019 recante il giudizio medico legale di non idoneità del candidato Giovanni Natalia, emesso nell'ambito del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato in G.U. n. 23 del 22 marzo 2019;
- il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di Selezione e Reclutamento 29/6 - 8- 1 CC del 29 novembre 2019 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito relative alla selezione di 1.139 allievi Carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi degli artt. 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo

2010 n.66 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, aumentati, con il medesimo decreto, di 128 unità sino a complessive 1.267;

- la “graduatoria civili” pubblicata sul sito web ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in data 4 dicembre 2019;
- Ove occorra del Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 13 del 15 febbraio n. 2019 nella parte di seguito specificata;
- ove occorre del DPR n.90 del 15 marzo 2010, art. 582, lett. V, punto 3, richiamato nel provvedimento di inidoneità emesso con nota prot. n. 376685/2 - 11 del 25 ottobre 2019, dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari del Centro Nazionale di Selezione e v Reclutamento presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- nonché, sempre ove occorra, della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con decreto del Ministero della Difesa il 04/06/2014 (pubblicata in G.U.R.I. serie generale n. 131 del 09/06/2014) nella parte che di seguito sarà meglio specificata e dei relativi allegati;
- dell’Avviso pubblicato in data 2 dicembre 2019 sul sito web ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con il quale è stato disposto l’incorporamento del 139° corso allievi carabinieri;
- Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.

I motivi di diritto sui quali si fonda il ricorso vengono di seguito sintetizzati:

## I

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 e 97  
COST. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ  
E INCONGRUENZA CON LE RISULTANZA DEL  
PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL’ACCERTAMENTO  
DEL REQUISITO PSICO - FISICO – ECCESSO DI POTERE  
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI  
ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA –  
ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED  
IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA**

L'odierno ricorrente ha superato la prova scritta del concorso ed è risultato idoneo a tutte le "prove di efficienza fisica".

A seguito degli accertamenti psico – fisici il sig. Giovanni Natalia, veniva dichiarato inidoneo dalla Commissione medica per gli accertamenti psico – fisici.

Il provvedimento impugnato correla la presunta inidoneità all'asserita presenza di una imperfezione dell'arto inferiore destro, più precisamente: "alluce valgo bilaterale".

Detta labile motivazione appare del tutto erronea e inconferente e scaturisce da un evidente travisamento dei fatti, oltre che da un manifesto difetto di istruttoria.

Ed infatti, le risultanze cui è pervenuta l'amministrazione odierna resistente, all'atto dell'adozione del verbale di inidoneità del 25 ottobre 2019, si pone in manifesto contrasto con altro precedente verbale, adottato sempre da una commissione medica del Ministero della Difesa.

E invero, non può sottacersi come il provvedimento di esclusione sia stato affidato alla individuazione di presunti elementi fisici che, non solo, non assumono una gravità tale da far dubitare del possesso da parte del ricorrente dei requisiti psico – fisici per l'espletamento delle funzioni militari, ma altresì, come tale valutazione risulti sconfessata dalle risultanze mediche depositate in atti e dagli esiti favorevoli di ulteriori accertamenti psico-fisici cui il ricorrente si è sottoposto in precedenti concorsi del medesimo genere, ossia per il reclutamento di Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito Italiano.

La presunta sussistenza di una malformazione al piede destro del sig. Giovanni Natalia, oltre a risultare smentita da contrarie determinazioni assunte dalla stessa amministrazione odierna resistente, in occasione di differenti, pregressi, accertamenti eseguiti sullo stesso, **si pone altresì in contrasto con accertamenti clinici successivi, eseguiti presso delle strutture pubbliche.**

A ciò si aggiunga come, la Commissione Medica odierna resistente non si è neppure premurata di fornire una benché minima motivazione nella parte in cui la stessa ha deciso di discostare il proprio giudizio da

quello fornito da analoga commissione appena qualche mese prima, il che rende illegittimo il verbale di inidoneità anche per omessa motivazione.

## II

### ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Nell'ambito del concorso *de quo*, il sig. Giovanni Natalia è stato giudicato inidoneo a causa di una presunta incompatibilità rispetto ai parametri previsti dalla Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con decreto del Ministero della Difesa del 04/06/2014 nonché dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.90.

In particolare, nell'ambito degli accertamenti radiografici effettuati in data 25/10/2019, l'Amministrazione odierna resistente riteneva il sig. Giovanni Natalia, affetto da "alluce valgo bilaterale".

Tale presunta imperfezione, non è mai emersa né dagli accertamenti psico – fisici condotti dalla medesima Amministrazione nell'ambito della selezione per VFP1, né nell'ambito dei successivi accertamenti clinici effettuati dall'Amministrazione resistente durante il servizio prestato come VFP1 nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018, né infine dagli accertamenti cui il ricorrente si è sottoposto a seguito del provvedimento di inidoneità odiernamente impugnato.

Le superiori circostanze hanno indotto il ricorrente a sottoporsi ad ulteriori esami per verificare l'effettiva sussistenza della patologia riscontrata dall'amministrazione odierna resistente.

In quella occasione, il dirigente medico dell'AOU di Palermo attestava *l'Assenza di deformazioni a carico del piede e dell'avampiede e assenza di deviazioni in varo valgo del I° raggio. Piede normo conformato*".

Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che, nella specie, la Commissione Medica sia incorsa in un eccesso di potere per istruttoria carente.

Peraltro, risulta doveroso richiamare l'insegnamento reso dal Supremo Consesso Amministrativo, il quale, appena lo scorso maggio, ha precisato come “V'è stato dunque un errore nell'esecuzione dell'esame radiografico che ha condotto sul punto ad una errata diagnosi da parte della commissione medica in sede concorsuale, rendendo inattendibile il giudizio medico di inidoneità in quanto fondato su di un presupposto di fatto travisato. Non rileva nel caso di specie il principio di irripetibilità degli accertamenti svolti in sede concorsuale, non venendo in rilievo parametri suscettibili di modifiche bensì parametri somatici che si assumono costanti nel tempo e che, come tali, ben possono essere sottoposti a verifica anche in sede giudiziaria, nei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica; tali limiti sono stati nella specie rispettati dal T.a.r. che non ha censurato un errore di apprezzamento, su fatti opinabili, sostituendo il proprio giudizio a quello della commissione medico legale, ma ha rilevato un errore nel procedimento diagnostico, come tale verificabile alle stregua dei criteri tecnici applicati per l'esecuzione degli esami radiografici, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato a partire dalla nota sentenza n. 601/1999 (Consiglio di Stato sent. n. 3233/2019 21/05/2019).

Ed invero, come precisato dal Consiglio di Stato nella summenzionata pronuncia, a differenza di altri esami di tipo psico – fisici, come ad esempio l'accertamento del profilo psicologico per l'assunzione al ruolo, il cui risultato, com'è noto, può essere influenzato da numerose variabili, conducendo pertanto ad esiti differenti se ripetuto nel tempo, nel caso di specie, la presenza di una malformazione ossea degli arti come la presenza di “alluce valgo bilaterale”, non è suscettibile di subire modificazioni a seconda del tempo o del luogo nel quale viene effettuato il relativo accertamento.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA DEL 4.6.2014 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO**

le modalità con cui è stato somministrato l'esame radiografico conducono ad un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato.

Al riguardo è opportuno svolgere una breve premessa sulle modalità di esecuzione degli esami specifici nell'ambito degli accertamenti psico – fisici condotti dalla pubblica Amministrazione nonché sulla corretta utilizzazione dei macchinari di cui dispone la stessa.

Non v'è dubbio, infatti, che siffatti macchinari, se da un lato facilitano il compito di determinati accertamenti tecnici, dall'altro lato espongono inevitabilmente l'amministrazione al compimento di taluni errori che scaturiscano dal non corretto utilizzo dei macchinari di cui si avvale.

Con specifico riferimento alla presunta malformazione riscontrata in capo all'odierno ricorrente, occorre evidenziare come il D.M. 4 giugno 2014, recante la direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, specifica alla lett. V punto n. 3 che *“Per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”*.

A ben vedere, la normativa su richiamata, richiedeva la valutazione comparativa di RX sui piedi del soggetto, da effettuarsi “in carico” con il soggetto in piedi.

Tali prescrizioni sono state radicalmente obliterate dall'amministrazione resistente che ha disposto un esame radiologico nei confronti del sig. Giovanni Natalia, con modalità del tutto contrarie alla prefata disciplina.

E' pacifico che l'esecuzione errata di un esame il cui scopo preciso, si ricorda, è quello di evidenziare, in maniera diversa, ossa e scheletro

rispetto a muscoli e pelle al fine di verificare eventuali traumi o patologie, conduce inevitabilmente ad un risultato del test non corrispondente alla reale situazione clinica del paziente.

#### IV

**(MOTIVO SUBORDINATO) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO, E DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON D.M. 4 GIUGNO 2014 – ASSOLUTA GENERICITA' DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – INESISTENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO TUTELATO DALLA NORMA CHE PRESCRIVE L'ESCLUSIONE – VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS**

Per ultimo, occorre evidenziare come i provvedimenti impugnati risultino manifestamente illegittimi, poiché ove il bando di concorso e le direttive tecniche risultassero interpretabili nel senso di consentire l'esclusione di un candidato a fronte di un'ipotetica mera presenza di una imperfezione dell'alluce, una simile previsione non risulterebbe sorretta da un interesse pubblico tale da giustificarlo.

Ed infatti, è noto come al fine di contrarre il principio di massima partecipazione nei concorsi, occorre che le scelte operate dall'amministrazione, risultino ancorate ad un interesse pubblico.

Nel caso di specie, nessun interesse pubblico avrebbe mai potuto legittimare l'esclusione dell'odierno ricorrente esclusivamente in considerazione della presunta presenza di “alluce valgo bilaterale”.

Ed infatti, come già precisato, le disposizioni tecniche che disciplinano le condizioni di idoneità psico-fisica, risultano funzionali ad assicurare all'esercito un corpo di individui (in questo caso di allievi carabinieri) idonei al servizio militare.

La direttiva tecnica in parola, precisa come non tutte le patologie, singolarmente considerate possano risultare sufficienti per decretare un giudizio di inidoneità, tenuto conto della disciplina recata all'interno delle stesse disposizioni tecniche.

Si consideri, infatti, come, la direttiva tecnica approvata con il decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014 (e richiamata nel bando) dispone che *“ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l’attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da “1 a 4”*.

Orbene, i coefficienti 1 e 2 delineano, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata, i coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza armata.

Come già precisato, il provvedimento impugnato correla la presunta inidoneità all’asserita presenza di una imperfezione dell’arto inferiore destro, più precisamente: “alluce valgo bilaterale” richiamando l’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 nonché il D.M. 4 giugno 2014.

Al riguardo evidenzia come, ai sensi della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, ed in particolare la lett. V n.3 della citata direttiva, costituiscono causa di non idoneità al servizio, esclusivamente **“le deformità gravi congenite e acquisite degli arti”** dovendosi ritenere tali solo quelle che impediscono o limitano l’espletamento delle mansioni militari.

E’ evidente pertanto che, in un simile contesto, anche la Direttiva tecnica del 4 giugno 2014 si manifesta illegittima, nella parte in cui non prevede, per la specifica patologia “alluce valgo”, un coefficiente di gravità al di sopra del quale considerare il soggetto inabile alle mansioni proprie del servizio militare.

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo nell’ordinanza n. 4094/2020 del 22 aprile 2020, la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio,



Roma, 4094/2020 del 22 aprile 2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Palermo li 30.04.2020

Avv. Giovanni Puntarello